



SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL PATRIMONIO
IL DIRIGENTE

Telefono: 02 9278402

Via F.lli Tizzoni n.2

marco.acquati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Prot. n° 15773/2020 del 23/03/2020

**OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI VIA
RESEGONE, A CAUSA DELL'EMERGENZA CAUSATA DAL
DIFFONDERSI DELL'EPIDEMIA "CORONAVIRUS COVID-19"**

ORDINANZA SINDACALE N° 79/2020

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE:

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

il DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

il DPCM 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

il DPCM 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”;

il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”;

l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO CHE l'Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che, all'art. 1, comma 1 dispone quanto segue: *“le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività”*;

DATO ATTO CHE con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 574 del 23.02.2020 il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

TENUTO CONTO CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RITENUTO CHE tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTA l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio regionale;

VISTA l'ordinanza n° 514 del 21/03/2020 emessa dal Presidente della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, inerente limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale

VISTA, quale ultimo atto governativo finora disponibile in merito, l'ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno, emessa in data 22/03/2020, con la quale, in pari



data, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

CONSIDERATO CHE:

i succitati provvedimenti nazionali per l'emergenza hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all'interno dei territori regionali e fra un Comune e l'altro, con le sole eccezioni degli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, sta determinando il progressivo incremento dei casi all'interno del territorio della Regione Lombardia e quindi anche all'interno del territorio del comune di Cernusco sul Naviglio,

VISTE le proprie ordinanze come di seguito elencate:

n° 68 del 11/03/2020 prot. n. 14432 inerente la chiusura di parchi, giardini e aree verdi comunali;

n° 69 del 12/03/2020 prot. n. 14567 inerente la sospensione dei mercati settimanali su aree pubbliche;

n. 74 del 16/03/2020 prot. n. 14919 inerente la chiusura del cimitero;

n°78 del 19/03/2020 prot. n. 15514 inerente la chiusura di via Lungo il Naviglio e via della Martesana;

VALUTATO CHE, coerentemente con gli atti sopraelencati, si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche più restrittive per il territorio comunale, per quanto riguarda alcuni aspetti del servizio di igiene urbana il cui gestore sul territorio comunale è l'azienda CEM Ambiente, sita in Località Cascina Sofia, 1, 20873 Cavenago di Brianza MB, che, fra l'altro, si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti, del loro smaltimento, della pulizia delle sedi stradali e dei parchi e giardini pubblici e della gestione della piattaforma ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esistente in via Resegone in Cernusco sul Naviglio;

PRESO ATTO CHE, che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, imprescindibile a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone non presidiati da idonee misure e dispositivi, per cui occorre ridurre al minimo o eliminare tali contatti, ove non strettamente necessari per motivi di lavoro, di salute o di necessità.

RITENUTO pertanto che, per quanto sopra esposto, sia necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 833/78;

RAVVISATO pertanto, che non sono state prese misure in merito da parte di altri organi sovraordinati al Comune di Cernusco Sul Naviglio e che quanto di seguito ordinato non si colloca nelle misure contrastanti alle norme in argomento già in vigore, giusto disposto dall'art. 35 del D.L. 09/2020.

PRESO ATTO CHE, come specificato al punto 8 dell'ordinanza n°514 emessa dal Presidente della Regione Lombardia in data 21/03/2020, restano garantite le attività di gestione rifiuti, di cui all'art. 183 comma 1 lettera n) del dlgs. 152/06, relative a raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali,



compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario in quanto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177, comma 2 del D.lgs. medesimo

RICHIAMATI i commi 4 e 5 dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

ORDINA

di adottare le seguenti misure:

- a) è sospesa fino al 15 aprile 2020 la raccolta dei rifiuti ingombranti e di altri rifiuti urbani ed assimilati, finora conferibili nella piattaforma ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esistente in via Resegone in Cernusco sul Naviglio;
- b) è vietato ogni accesso di cittadini e di aziende locali autorizzate ai conferimenti di rifiuti alla piattaforma ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esistente in via Resegone in Cernusco sul Naviglio, gestita dalla azienda CEM Ambiente, sita in Località Cascina Sofia, 1 – 20873 Cavenago di Brianza MB;
- c) è fatto obbligo alla suddetta azienda di segnalare la non accessibilità della suddetta piattaforma da parte dei cittadini e delle aziende locali autorizzate ai conferimenti di rifiuti, segnalando alla Polizia Locale ogni comportamento da parte di soggetti che intendessero comunque usufruirne;
- d) è fatto obbligo alla suddetta azienda di dare la massima informazione della presente ordinanza, sia presso l'accesso alla piattaforma che mediante notizia sul sito aziendale accessibile ai cittadini;
- e) è fatto obbligo alla suddetta azienda di permettere l'accesso alla piattaforma esclusivamente al proprio personale addetto e a quello delle aziende autorizzate per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in modo che la struttura rimanga gestita e controllata e vigilata secondo quanto previsto dalla autorizzazione della Città Metropolitana di Milano Raccolta Generale n.1969/2016 del 01/03/2016;

DISPONE

CHE:

la presente ordinanza produce i suoi effetti dal 23/03/2020 fino al 15/04/2020 compresi;

a cura dell'Ufficio Comunicazione Comunale venga data la più ampia pubblicità mediante la diffusione sul Sito Internet Comunale, nonché attraverso gli organi di comunicazione e social network;

la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line.

la presente ordinanza venga trasmessa al Corpo di Polizia Locale, alla Prefettura di Milano, alla Stazione Carabinieri di Cernusco Sul Naviglio, nonché alla Città Metropolitana di Milano;

l'inosservanza a quanto ordinato sarà punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale;

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare di fare osservare la presente ordinanza;



Città di
CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

RENDE NOTO

CHE ai sensi di quanto disposto degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i. quanto segue:

- a) il procedimento è assegnato alla competenza del Servizio Ecologia;
- b) il Responsabile del Procedimento è l' Arch. Marco Acquati – Dirigente del Settore Gestione e Controllo del Patrimonio e Mobilità,
- c) tutte le informazioni in merito al presente procedimento potranno essere richieste al personale sopra indicato, esclusivamente nei giorni e orari di ricevimento al pubblico;
- d) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro sessanta giorni dalla data di notifica, nei modi previsti dal vigente Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104, art. 40 e segg.).

dalla residenza Municipale, li23 marzo 2020.

IL SINDACO
Ermanno Zacchetti

VISTO:
IL DIRIGENTE
Arch. Marco ACQUATI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa